

La Camera,

premessi che:

si conferisce delega al Governo per intervenire sull'assetto funzionale delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), secondo il principio, di portata generale, del superamento effettivo degli ospedali psichiatrici giudiziari;

il criterio direttivo di delega obbliga il Governo a scongiurare il pericolo che, attraverso una modifica della destinazione funzionale delle REMS, queste possano essere individuate come «eredi universali» degli ospedali psichiatrici giudiziari, e quindi per l'intero ambito delle competenze e delle attribuzioni che il precedente regime normativo assegnava a questi ultimi;

la destinazione alle REMS di altri soggetti, ulteriori a quelli che ne costituiscono l'utenza prioritaria sì come evidenziato dallo stesso disegno di legge, dovrà essere regolata in termini di sostanziale eccezionalità, pena altrimenti la riproposizione, nei fatti, del previgente assetto, che invece occorre superare effettivamente;

le esigenze di cura in favore degli altri soggetti – condannati con infermità psichica sopravvenuta, imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e persone, le cui condizioni psichiche debbano essere accertate – devono essere soddisfatte mediante un potenziamento delle strutture terapeutiche degli istituti penitenziari;

le carenze delle articolazioni sanitarie degli istituti penitenziari non possono e non devono trasformarsi in fattori di inefficienza operativa per le REMS, vanificando gli ideali di un complessivo disegno riformatore che sta oggi, tra molte difficoltà, vedendo la sua prima realizzazione,

impegna il Governo

a prevedere – in caso di esercizio della delega in riferimento alle REMS – che dovranno essere eccezionali i casi in cui presso le menzionate strutture potranno essere trasferiti soggetti diversi dagli infermi di mente dichiarati non imputabili e destinatari, per provvedimento definitivo, della misura di sicurezza detentiva;

a predisporre, contestualmente all'esercizio della delega, tutte le misure necessarie al rafforzamento delle strutture sanitarie degli istituti penitenziari, in modo tale che siano in grado di accogliere e curare tutte le altre categorie di soggetti che, secondo il regime normativo previgente alla istituzione delle REMS, erano indirizzati agli ospedali psichiatrici giudiziari.

9/4368/18. Mattiello.